

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'ISTITUTO

I DOVERI DEI DOCENTI IN
RELAZIONE ALLA PROPRIA
ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO E
ALL'OPERATO ILLEGITIMO
DEGLI ALUNNI POSTI SOTTO
LA PROPRIA VIGILANZA.


Avv. Elettra Pinzani

Responsabilità



La responsabilità può essere definita come la "possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tale previsione».

La responsabilità presuppone una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale comportamento tenere.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against the blue background.

Da quanto detto emerge che una persona si può dire *responsabile* di uno stato di cose se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:


- lo stato di cose è una conseguenza del suo comportamento;
- la persona avrebbe potuto prevedere questa conseguenza certa o anche solo probabile del suo comportamento;
- la persona, volendo, avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando così tale conseguenza.

Responsabilità giuridica

Si parla di responsabilità giuridica quando la situazione di libertà limitata deriva da una norma giuridica che impone un dovere giuridico (inteso in senso lato, comprensivo dell'obbligo), ossia di tenere o non tenere un determinato comportamento.

Di regola, al comportamento contrario alla norma (illecito) un'altra norma ricollega una sanzione, sicché in ambito giuridico la responsabilità può essere anche definita come il dovere di sottostare alla sanzione.

Come gli ordinamenti giuridici possono avere varie categorie d'illecito, in relazione alla norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue o alle modalità per la sua irrogazione, così avranno altrettanti tipi di responsabilità: responsabilità civile, responsabilità penale e così via.

The image features a solid blue background. In the bottom right corner, there are several white, parallel diagonal lines that create a sense of motion or a graphic element.

**ANALIZZIAMO GLI OBBLIGHI DEI
DOCENTI E LE RESPONSABILITA'
CHE NE CONSEGUONO**



I docenti hanno il dovere di educare e di vigilare sugli studenti.


I dirigenti scolastici hanno il dovere di controllare e organizzare l'attività di vigilanza.

I docenti devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (cfr. l'art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del 1995) e quindi in occasione delle *attività* definite di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio).

Se è vero che la scuola ha il preciso dovere di garantire a tutti che non accadano eventi e situazioni tali da impedire corretto esercizio del diritto di ciascuno studente a ricevere un'adeguata formazione, è altrettanto vero che i genitori, nell'affidare i propri figli alla scuola non sono sollevati dalla culpa in educando.

Va tuttavia evidenziato che, al di là delle specifiche sfere di competenza, la responsabilità formativa ed educativa nei confronti delle nuove generazioni è istituzionalmente in capo alla scuola che nell'esercizio della propria autonomia educativa e didattica è tenuta a realizzare, un progetto formativo complessivo che tenga conto di tale responsabilità.




L'obbligo di vigilanza è riferito non soltanto ai momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione , lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa , le uscite, i viaggi di istruzione ecc.

La violazione dei predetti doveri comporta:

A) responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni di vigilanza (cd. responsabilità omissiva);


B) responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo o al D.S..

**COSA SUCCEDDE SE UN ALUNNO
COMPIE UN REATO NEL TEMPO
IN CUI SI TROVA SOTTO LA
VIGILANZA DELL'INSEGNANTE?**



Si possono, infatti, configurare molti reati penali nel comportamento del bullo: percosse o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi; danni alle cose, danneggiamento; offese: ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri; minacce; prese in giro intesa come eventuale molestia o disturbo alle persone.

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.



Quando un alunno subisce un atto di bullismo o di cyberbullismo, i genitori o chi ne esercita la potestà possono invocare innanzi al Tribunale il risarcimento dei danni patiti, ossia, il risarcimento del:

1) danno morale (subire sofferenze morali);

2) danno biologico (danno riguardante la salute, l'integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione italiana all'art. 32);

3) danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale.)


Si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

Il danno subito dalla vittima di atti di cyber bullismo, e quindi, il ristoro economico cui sono tenuti i soggetti responsabili, può essere veramente elevato.

Si ricorda che la rete non garantisce il c.d. diritto all'oblio: ciò che circola in rete non si può cancellare. E' permanente, indelebile.

Per cui, fare circolare foto o video compromettenti di un compagno, lo espongono a tante conseguenze:

quella foto e quel video non verranno mai cancellati dalla rete e il compagno vittima di cyberbullismo potrebbe addirittura avere difficoltà un domani a trovare un posto di lavoro.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against the blue background.

La perdita di chance lavorativa per il minore vittima, anche se relativa al futuro, si traduce in un enorme danno patrimoniale e al conseguente esborso economico a carico dei genitori del bullo.

**Quando un minore commette
un reato chi ne risponde?**



PRINCIPI GENERALI

Art. 2046 c.c

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.


Articolo 85 Codice Penale (Capacità d'intendere e di volere)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.


Articolo 97 Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

**Chi risponde,
quindi, per i danni
sopra elencati
provocati dal
comportamento del
minore??**



Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.



L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti.

I docenti sono dipendenti statali.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

Che tipo di responsabilità e
quali norme fondano la
responsabilità dei docenti?



**1) La responsabilità
aggravata prevista
dall'art. 2047 e 2048
c.c.**

**2) L'art. 61 legge 11
luglio 1980 n. 312.**

**1) La responsabilità aggravata
prevista dall'art. 2047 e
2048 c.c.**



Articolo 2047 c.p.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di nona vere potuto impedire il fatto.

Tra i soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, rientrano gli insegnanti.

Articolo 2048

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.


La stessa disposizione si applica all'affiliante.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against the blue background.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.


Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si tratta di culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti poiché lo studente, con l'iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione, e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto.



Gli insegnanti sono quindi responsabili civilmente dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: la norma sancisce una presunzione di colpa, scaturente da un comportamento omissivo del soggetto ritenuto responsabile, nella specie l'insegnante, nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza, e la responsabilità troverebbe, dunque, giustificazione in una carente attività di vigilanza (culpa in vigilando).

Ma si parla anche di culpa in organizzando nella misura in cui l'organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni: spetta al Dirigente scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.



La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso .


I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

Per escludere la propria responsabilità è necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc...).

La condotta omissiva colposa causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico (sentenza Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

Se la condotta richiesta ma non attuata (mancata vigilanza) avrebbe in concreto potuto evitare l'evento?


se anche ipotizzando il controllo da parte dell'insegnante il danno non avrebbe potuto essere evitato non vi è responsabilità dell'insegnante.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

Per cui, in ipotesi di bullismo o cyberbullismo, la responsabilità del docente sussiste qualora l'evento lesivo avrebbe potuto essere evitato se il docente avesse usato la normale diligenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.

Viene richiesta al docente quasi una capacità di prevedere le condotte e le conseguenze lesive delle stesse, per poterle prevenire prima che vengano poste in essere.

Diventa quindi fondamentale per i dirigenti scolastici e per le altre figure di riferimento del settore agire in via preventiva e mettere in atto all'interno della scuola una serie di procedure in grado di dimostrare - rispetto ai fatti di bullismo - che la scuola ha agito correttamente e la conseguente assenza di responsabilità legali.



2) L'ART. 61 LEGGE 11 LUGLIO
1980 N. 312



Finora si è fatto genericamente riferimento all'affermazione di responsabilità del personale insegnante.


Più correttamente si sarebbe dovuto parlare di responsabilità civile della pubblica amministrazione e di responsabilità patrimoniale degli insegnanti

Tuttavia, l'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del docente. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno a se stesso o ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento.

Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di **dolo o colpa grave**, quale elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005).

Pertanto, in base a tale normativa, nell'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono più *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di *dolo* o *colpa grave*.

Non prendendo qui in considerazione l'ipotesi eccezionale del *dolo*, ossia dell'ipotesi in cui il docente abbia *previsto e voluto* l'evento dannoso come conseguenza della propria azione od omissione, va evidenziato che la giurisprudenza considera *colpa grave* "una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente.




Ma in tutte quelle circostanze non ben definite che possono verificarsi quotidianamente o comunque assai frequentemente durante l'orario scolastico? A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna " la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga *contemporaneamente* in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui *più classi risultino scoperte* a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni.

I dirigenti scolastici (i quali potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni sofferti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori), allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di *garantire* la vigilanza sugli alunni.


Tali disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare "*l'affidamento indifferenziato*" di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una sorta di "obbligazione di risultato».

A titolo esemplificativo, si rinvencono circolari in cui si richiede, ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di *garantire la vigilanza* sugli alunni durante l'intervallo "sia" nei corridoi "sia" all'interno delle classi, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti *assicurino* la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse, o in cui si richiede in modo imprecisato ai docenti di *collaborare* per "garantire la sorveglianza sugli alunni minori" anche in occasione dei periodi di cosiddetta "autogestione" studentesca "riconosciuta" dall'autorità scolastica.

Sarebbe pertanto auspicabile un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei docenti.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against a blue gradient background.


Si dovrà dimostrare non solo di non essere stati in grado di spiegare un intervento repressivo o correttivo, ma è necessario anche di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

The image features a solid blue background. In the bottom right corner, there are several white, parallel diagonal lines that create a sense of motion or a graphic element.

Per tentare di assolvere all'onere della prova e declinare la responsabilità dell'Istituto scolastico, si dovrà provare di:


- avere compiutamente e correttamente adottato, in via preventiva, tutte le cautele previste nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole,
- dimostrare di avere nominato un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo,

- dimostrare di avere promosso l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, che coinvolgano anche i genitori,



- dimostrare di avere adeguato i propri regolamenti scolastici con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti,

- avere applicato tutte le altre direttive e cautele previste per il contrasto del fenomeno.


A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso.

Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, *«rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti»*.

La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per colpa in educando; pertanto anche essi possono essere chiamati a rispondere in solido con l'insegnante per il fatto dell'allievo .

In questo contesto le iniziative previste dalla legge 71/2017, e il forte coinvolgimento dei genitori della redazione ed attuazione delle iniziative di contrasto al cyberbullismo, potrebbe contribuire ad aiutare i genitori nel processo educativo, non solo al fine di prevenire ma anche di evitare possibili responsabilità.



B) responsabilità penale per omissione di denuncia

Il docente, nello svolgimento delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.

Come visto, il docente non risponde penalmente dei reati commessi dall'alunno quando era sotto la sua vigilanza, poiché la responsabilità penale è personale.

L'insegnante deve però riferire al dirigente scolastico la notizia di reato di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni.

Di concerto con il dirigente scolastico l'insegnante in quanto Pubblico Ufficiale ha, poi, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. UN OBBLIGO DI DENUNCIARE PER ISCRITTO TUTTI I REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO, CONOSCIUTI NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI, ANCHE QUANDO NON SIA INDIVIDUATA LA PERSONA ALLA QUALE IL REATO È ATTRIBUITO.

È necessario, quindi, che i docenti conoscano quali sono i reati perseguibili d'ufficio che gli impongono l'obbligo di denuncia del reato, poiché l'omissione di tale obbligo è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 361 c.p.

Non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

E' fondamentale, quindi, per un docente conoscere quali sono i reati commessi dagli alunni che sono perseguibili d'ufficio, per potere fare la denuncia ex art. 331 c.p.


Vediamoli.



**I REATI
PERSEGUIBILI A
QUERELA DI PARTE**



Sono quei reati in cui il legislatore ha inteso subordinare l'avvio, lo sviluppo e la conclusione dell'iter procedimentale alla proposizione da parte della persona offesa - o di altro soggetto a ciò legittimato ex art. 120 e 121 c.p. - di una querela (art. 336 c.p.p.).



L'Autorità Giudiziaria procede solo su espressa richiesta di punizione del reo da parte della vittima (per il minore inferiore ai 14 anni il diritto di querela è esercitato dal genitore/tutore; il minore ultraquattordicenne può esercitare il diritto di querela e, in sua vece, lo può fare il genitore/tutore, nonostante la contraria volontà del minore).

**I REATI
PERSEGUIBILI
D'UFFICIO**



Sono, invece, reati procedibili d'ufficio tutti quegli illeciti per i quali l'azione penale viene avviata solo sulla base della mera acquisizione da parte del P.M. della *notitia criminis*, senza la formale richiesta di punizione proveniente dalla persona offesa.

Ad oggi vige la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50, comma 2, c.p.p.).

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against the blue background.

IMPORTANTE:

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043 cod. civ.) anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia.

CALUNNIA

L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato (ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico cioè la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Con la conseguenza di escludere il dolo nel caso di denuncia di una persona con il dubbio circa la commissione del fatto - reato o di errore circa la responsabilità penale dell'incolpato).

**E NEL CASO DI
DUBBIO, LA NOTIZIA
CRIMINIS È
RICONDUCIBILE AD UN
REATO PROCEDIBILE A
QUERELA DI PARTE O
D'UFFICIO?**



La Corte di Cassazione ha affermato che non compete al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio la valutazione in ordine alla procedibilità.

Pertanto, nel dubbio, è preferibile presentare la denuncia, lasciando al magistrato il compito di verificare se sussistono i presupposti per procedere oppure no.

**ELENCO DEI REATI
PERSEGUIBILI E
QUERELA DI PARTE**



ART. 609 bis c.p. - Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (Es. eroinomane in crisi di astinenza indotta al coito con la promessa di una dose di droga) ; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (Es. falsa attribuzione di una qualifica professionale. Cass. Sez. III n. 20578 del 2010).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

ART. 609 ter c.p. - Circostanze aggravanti-

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

ART. 609 quater c.p. - Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

ART. 609 quinquies c.p.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

ART. 609 septies c.p.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 3) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma."

ART. 609 octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

ESEMPIO: Risponde del reato di cui all'art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo) anche il minore che, pur non avendo partecipato attivamente alla violenza, ha ripreso la scena con il telefonino. Per la sussistenza del reato di stupro di gruppo è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Perché sussista il presupposto
soggettivo di colpevolezza del reato
basta che il singolo realizzi anche solo
una frazione dello stupro (Cass. Penale
Sez. III 11560/2010).

La norma in esame configura un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto ai fini della sua sussistenza è richiesta una pluralità di agenti che devono materialmente partecipare nell'azione delittuosa. Sono considerati compartecipi non solo coloro che pongono in essere atti sessuali, ma anche quelli che sostengano od incoraggino tale condotta.

ART. 582 c.p. - Lesione personale - procedibile a querela di parte

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 il delitto è punibile a querela della persona offesa.

**ELENCO DEI REATI
PROCEDIBILI
D'UFFICIO**



ART. 583 c.p. circostanze aggravanti - procedibile d'ufficio

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo,
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

ART. 571 c.p. - Abuso dei mezzi di correzione e disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Possibile l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.

ART. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380 c.p.p. e l'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p.

ART. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

Si punisce l'attività di utilizzo di un minore per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo sono date o promesse come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento sia fatto al minore o ad una persona terza.

ART. 600 bis I comma c.p. - Prostituzione minorile -

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

ART. 600 ter c.p. - Pornografia minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

ART. 600 quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

ART. 609 septies c.p. - violenza sessuale

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 3) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma."

**REATI CHE RIENTRANO
NELLE IPOTESI DI
CYBERBULLISMO**



La legge 71/2017 non prevede alcuna specifica sanzione penale o modifica a norme penali incriminatrici, avendo preferito puntare la sua attenzione sulla prevenzione e sulla *responsabilizzazione*, piuttosto che sulla repressione.

La legge da una Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."*

E' necessario che gli Istituti scolastici regolamentino dettagliatamente l'uso dei cellulari in classe, proprio per prevenire la commissione dei reati di cyberbullismo, anche nell'ottica di essere in grado ad assolvere all'onere probatorio di cui si è parlato sopra.

Un regolamento d'istituto che ponga il divieto all'uso del cellulare a scuola, laddove il divieto venga violato dall'alunno e laddove, da detta violazione segua un atto di cyberbullismo, aiuterà l'istituto scolastico a dimostrare di avere adottato le misure preventive richieste dalla legge.

**REATI
PERSEGIBILI A
QUERELA DI
PARTE**



ART. 612 bis c.p. - Atti persecutori- (c.d. Stalking)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.


Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380 c.p.p.

Art. 615 c.p interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 (abitazione, privata dimora), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.



Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 616 c.p. violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

Art. 595 c.p. Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO



Art. 494 c.p sostituzione di persona - furto d'identità

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

La sentenza della cassazione penale n, 18826/2013 ritiene sussistente il delitto in esame nell'ipotesi di inserimento in una chat di incontri personali del numero di utenza cellulare di un'altra persona, all'insaputa di quest'ultima.

La sentenza ritiene che il delitto ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Da ultimo, il reato si integra anche con la condotta consistente nel creare un profilo su di un social network, utilizzando un'immagine della persona offesa, accompagnando il profilo con una descrizione non lusinghiera, e l'usufruire con tale falsa identità dei servizi del sito, consistenti nella possibilità di comunicare con gli altri in rete con gli altri iscritti.

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile.

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori- (c.d. Stalking).

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico.



Art 660 c.p. molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

COME VA FATTA LA DENUNCIA?

La denuncia, ex artt. 331 e 332 c.p.p., deve essere fatta:

- per iscritto, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Ad essi l'insegnante potrà rivolgersi personalmente con la denuncia scritta già predisposta ai fini del deposito o per redigere e firmare l'atto con l'ausilio della polizia giudiziaria presso i relativi uffici dislocati sul territorio.

In caso di dubbio da parte dell'insegnante in merito all'età del soggetto al quale il fatto è attribuito, si consiglia di far pervenire la denuncia ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il dirigente dell'ufficio avrà infatti poi l'obbligo di trasmetterla al Pubblico Ministero competente ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Non è tuttavia in alcun modo richiesto che l'insegnante, all'atto della denuncia, fornisca la prova certa della verifica dei fatti rilevati

L'insegnante ha solo l'obbligo di riferire il fatto appreso qualora sia riconducibile ad una fattispecie illecita procedibile d'ufficio, nella sua oggettività (data e luogo del commesso reato, condotta e mezzi usati, quale base conoscitiva oggettiva da offrire all'Autorità scevra da giudizi di valore del docente), all'esito della propria diretta osservazione o riferito da altre persone.

L'insegnante non deve svolgere alcuna autonoma attività di indagine prima di formulare la denuncia in quanto:

- non lo prevede la fattispecie incriminatrice contemplante l'obbligo di denuncia che richiede in capo all'insegnante solo l'obbligo di riferire il fatto appreso, nella sua oggettività, all'esito della propria diretta osservazione o riferito da altre persone;
- i giudizi di valore complementari al "fatto tipico" (cioè antigiuridicità e dolo) competono in via esclusiva all'autorità giudiziaria;
- l'iniziativa investigativa dell'insegnante, eventualmente svolta attraverso la formulazione di una serie di domande al minore - o financo ai familiari - ad ottenere la prova del maltrattamento o abuso patito, aumenta il rischio di inquinamento probatorio con gravi ricadute in sede giudiziale in punto di corretta comprensione di quanto accaduto e di consequenziale andamento e conclusione del processo.

L'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da minori - sulle quali per lo più sono fondati i processi relativi a presunti maltrattamenti o abusi a loro danno (c.d. prova dichiarativa debole) - può infatti essere inficiata da suggestioni eteroindotte, quali quelle - sia pure involontariamente - provocate dai quesiti inducenti posti dal docente che portano il bambino a conformarsi alle aspettative del suo interlocutore, specie se consideriamo il particolare ruolo rivestito da quest'ultimo.

L'adempimento dell'obbligo di denuncia da parte dell'insegnante e la problematica della delega a terzi dell'incombente.

L'insegnante prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi L' OBBLIGO DI DENUNCIA È UN OBBLIGO PERSONALE IN CAPO A COLUI CHE HA DIRETTAMENTE APPRESO LA NOTIZIA DI REATO.

Pertanto, non è esonerato da responsabilità penale l'insegnante che comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza al dirigente scolastico o ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia.

L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto il fine dell'art. 361 c.p. è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'autorità giudiziaria, "scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia" (Cass. pen., sez. VI, 26.01.1994, n. 902) tant'è che il comma 3° dell'art. 331 c.p.p. stabilisce che se più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, è consentita la redazione di un unico atto, ma occorre la sottoscrizione di tutti.

L'emersione nella prassi di fenomeni di divulgazione "a catena" della notizia criminis tra soggetti qualificati (dall'insegnante a dirigente scolastico e da quest'ultimo alle Forze di Polizia o ai Servizi sociali territoriali), sintomatica di un, sia pure involontario, passaggio di responsabilità, non può dunque essere avallata.

**LA SEGNALAZIONE
ALLA PROCURA
MINORILE**



Non presuppone necessariamente un fatto di reato; mira a tutelare il minore.

Obblighi di segnalazione stabiliti dalla legge a carico del Pubblico Ufficiale

1) quando ha notizia di un minore in situazione di abbandono ai sensi dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184; Art. 9, comma 1°, Legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Nella nozione di "abbandono" non rientra solo la consapevole e volontaria intenzione del genitore di lasciare il figlio a sé stesso (trascuratezze materiali), ma anche gravi comportamenti che possono pregiudicare un equilibrato sviluppo psicoaffettivo del minore (e tra questi possono essere chiaramente ricompresi gli abusi sessuali).

In tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cassazione civile, sez. I, 20/02/2018, n. 4097).

2) quando l'insegnante viene a conoscenza del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose (art. 1, co. 2, l. 216/1991); Art. 1 comma 2 Legge 216 del 1991 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose),

3) quando si abbia notizia di minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, co. 1, R.D.L. 1404/34); Art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. 1404 del 1934 Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale,

4) quando si venga a conoscenza di minori stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, co. 2, R.D.L. 1404/34); Art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. 1404 del 1934,


5) quando si abbia notizia dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato (art. 5, D.P.C.M. 535/1999);

La segnalazione deve contenere ogni elemento ritenuto utile dal giudice per la decisione:

- le generalità, e se noto anche l'indirizzo dell'abitazione dei soggetti coinvolti i fatti ritenuti pertinenti;
- la valutazione del rischio per il minore;
- gli interventi fino a quel momento realizzati e la rispondenza dei genitori ed eventualmente del/i minore/i;
- l'eventuale progetto di sostegno che potrebbe essere predisposto e il grado di disponibilità dei genitori a fornire la collaborazione;
- l'indicazione che si tratta di fatti nuovi qualora ci si riferisca ad una situazione in cui in passato l'autorità giudiziaria era già intervenuta.

La segnalazione deve essere scritta e indirizzata alla Procura Minorile. La semplice segnalazione ai Servizi Sociali non può considerarsi esaustiva del compito di tutela che la scuola è chiamata a svolgere.

La segnalazione differisce dalla denuncia in quanto la prima non presuppone necessariamente un fatto di reato. Si pone, quindi, come un valido strumento a disposizione dell'insegnante per rispondere alle situazioni che si collocano in quella "zona grigia" di incertezza del proprio operato, laddove l'operatore scolastico non ravvisi la sussistenza di fattispecie incriminatrici procedibili d'ufficio ma ha il fondato timore che il minore sia esposto a fattori di rischio per la propria incolumità fisio/psichica.



La segnalazione dovrebbe contenere ogni elemento che l'insegnante ritenga utile per la "messa in sicurezza" del soggetto minore: nome e cognome del fanciullo, generalità e indirizzi dei genitori e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti; tutti gli elementi informativi in possesso in merito alla situazione di difficoltà vissuta dal minore e/o sulla condotta violativa dei doveri genitoriali lesiva degli interessi e delle necessità della prole.

Tale comunicazione non richiede necessariamente il previo consenso del minore o dei genitori, pena il possibile depotenziamento dell'efficacia dell'intervento avviato, e va inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

In seguito alla segnalazione, il Pubblico Ministero - potrà decidere di svolgere ulteriori accertamenti avvalendosi dell'operato anche dei Servizi Sociali e socio sanitari che, in base alle specificazioni contenute nel mandato ricevuto dalla Procura minorile, potranno rapportarsi anche alla scuola per ricevere ulteriori informazioni sulle condizioni in cui versa il minore. All'esito sarà la Procura Minorile che deciderà o meno di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere una misura di protezione sub specie di pronuncia di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 330/333 c.c.